

**Osservazioni sulla Legge di Bilancio 2020 e sulle misure per la crescita**

**Il Contributo di  
Confimi Industria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana  
e dell'Impresa Privata**

## Scenario attuale e considerazioni di premessa

Siamo di fronte alla 4a rivoluzione industriale, dove la trasformazione tecnologica dei fattori produttivi, unitamente al cambiamento delle modalità del lavoro e delle professionalità richieste dal mercato, rappresentano la sfida epocale che ci può definitivamente rilanciare o “compromettere”.

L'innovazione dei fattori produttivi non vuol dire cambiare i macchinari, utilizzando quelli più evoluti tecnologicamente, ma reingegnerizzare i processi produttivi al fine di ottimizzare il lavoro e qualificare il business.

Di fronte a questo scenario che richiede un impegno strategico da parte degli imprenditori, la politica e le Istituzioni dovrebbero essere di supporto, adottando politiche pubbliche utili a sostenere il mondo delle PMI.

Ci sono 4,3 milioni di PMI che danno lavoro a 16,5 milioni di persone, che producono il 73,8% del PIL pari a 2 mila miliardi all'anno: praticamente il nostro debito pubblico.

Abbiamo diversi know how che stiamo perdendo ogni giorno.

Per queste ragioni ed in questo scenario le imprese chiedono al Governo e al Parlamento scelte chiare per sostenere lo sviluppo e la competizione nei mercati.

Urge assolutamente:

- **Ridurre il carico fiscale**, che incide oggi sulle imprese per circa il 65% degli oneri totali compresa l'assurda indeducibilità di costi sacrosanti per un'azienda (es. telefoni, auto), e la scandalosa indeducibilità di parte degli interessi sostenuti per gli investimenti sui quali grava fra l'altro ancora l'IRAP;
- **Ridurre il costo del lavoro** (è l'11% in più della media europea);
- **Ridurre il costo energetico** (è l'87% in più per la fascia PMI in Europa);
- **Ridurre il carico burocratico**, vale a dire semplificare assolutamente gli adempimenti che gravano sulle imprese.

Pensiamo inoltre al tema del credito, altro fattore indispensabile per la sopravvivenza-sviluppo delle nostre PMI.

Le banche, spinte dalla stretta degli organi europei EBA-BCE, hanno smesso di fare credito a chi ne ha bisogno.

Continuano integerrime a seguire i parametri della finanza spesso non sovrapponibili alle politiche industriali.

La stessa finanza - che fu causa della crisi internazionale scoppiata ormai più di dieci anni fa – ora si permette di dettare le regole.

I risultati sono evidenti.

In base alla nostra ultima indagine congiunturale soltanto il 25% delle aziende ha ricevuto dai propri partner finanziari indicazioni o consigli per migliorare il proprio rating.

Il 30% delle imprese ha segnalato aumenti nei costi di accesso al credito e nei tassi applicati sia per gli smobilizzi sia per i fidi di cassa.

Sul fronte affidamenti il 40% delle imprese ha dichiarato che gli sono stati negati nuovi fidi ed un altro 30% ha segnalato una riduzione dei fidi già in essere: siamo di fronte ad un nuovo credit crunch.

Un credit crunch consequenziale e non per nulla 750.000 imprese hanno chiuso i battenti in questi ultimi 10 anni e continueranno a chiuderne altre.

È triste ricordare anche, ma è doveroso farlo, che è salito a quasi un migliaio il numero di suicidi economici.

Il rischio più grande per il nostro Paese, non risiede paradossalmente nello spread, o nel debito pubblico, ma nella nostra incapacità come sistema, di trovare immediatamente una via condivisa per rilanciare le imprese.

L'Italia non può permettersi di perdere la sua connotazione manifatturiera.

Che fare allora di fronte ad una produttività che è scesa quasi del 25% e ad una povertà che sembra toccare 5 milioni di persone?

Che fare prima che altre aziende delocalizzino? (2 aziende al giorno vanno via dall'Italia e circa 1 milione e 800 mila sono le persone impiegate in aziende italiane all'estero).

Che fare prima che altre grandi aziende storiche italiane (più di cento ormai) passino di mano ad aziende e a fondi esteri che prima poi se ne andranno dall'Italia, sperperando tutto il nostro made in Italy e con esso il lavoro?

Bisogna intervenire d'urgenza su tre aspetti.

**Il primo: abbassare immediatamente le tasse indirette sul lavoro e sull'energia** ed avere un occhio di riguardo per quelle aziende che sono in evidente difficoltà.

**Il secondo: non toccare la tassazione sul reddito IRES, in quanto un'azienda che guadagna non ha bisogno di aiuti aggiuntivi.** Queste risorse andrebbero invece dirottate a diminuire le tasse indirette che gravano sull'impresa anche se chiude con un bilancio in perdita.

**Il terzo: intervenire pesantemente su chi evade il fisco.**

I nostri principali concorrenti sono le imprese che operano nel sommerso.

Le ricette ci sono, e noi siamo disponibili a lavorare insieme, affinché il sistema della rappresentanza recuperi quel valore che ha avuto nella storia del nostro Paese.

## Decreto Crescita e misure su PMI manifatturiere

Crediamo che la legge n.58/2019, di conversione del cosiddetto **Decreto “Crescita”**, possa contribuire ad un’auspicabile ripresa del Paese e della sua vicenda economica.

Di particolare interesse risultano, tra le altre, **le misure riguardanti la neutralità fiscale nei casi di concentrazione di imprese, il superammortamento, lo sprone alle attività di internazionalizzazione, le modifiche alla nuova Sabatini.**

**In particolare, riteniamo opportune le proroghe anche al 2020 del super ammortamento (sarebbe preferibile un rafforzamento rispetto al 30% attuale anche se con tetto a 2,5 milioni) e della nuova Sabatini maggiorata per progetti di capitalizzazione.**

**Soddisfazione per l’iniziale raddoppio della deducibilità e poi della totale (dal 2023) dell’Imu sui “capannoni” strumentali** fattore produttivo e casa delle imprese da troppo tempo tartassato così come per la riduzione dei premi Inail che necessitavano di una rivisitazione.

Importantissima, poi, l’estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico dell’agevolazione cosiddetta “Sismabonus”.

Tuttavia, esprimiamo ampia perplessità sulla previsione dello **sconto in fattura di cui all’articolo 10**. Riteniamo che vi sia stata una quantomeno inadeguata Analisi di impatto della Regolamentazione.

Lo sconto in fattura del 50% con la possibilità - ma solo dopo i rilievi dell’Antitrust - della ulteriore cessione del credito, per poter essere efficace almeno in parte dovrebbe arrivare sino agli Istituti di Credito, cosa invece espressamente inibita, e magari essere limitata nell’applicazione a cantieri di una certa entità.

Dovrebbe viceversa essere ipotizzata una linea di credito ad hoc con particolari tassi di interesse.

La suddetta analisi d’impatto avrebbe indotto a riflettere circa gli effetti di questa misura che rischia di: a) penalizzare le piccole imprese che effettuano lavori diretti e, quindi in prospettiva, i cittadini, nelle migliaia di piccoli interventi che caratterizzano questo mercato; b) rilanciare il mercato nero.

Auspichiamo in un ripensamento da parte del Governo.

Intanto, ed in subordine, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisse nella Circolare di prossima emanazione che per “fornitore successivo” si debbano poter intendere anche i fornitori di servizi ed energia.

## 1. Semplificazioni fiscali (riflessioni)

Dopo dieci anni di cambiamenti schizofrenici e complicazioni cresciute in modo esattamente proporzionale alle semplificazioni annunciate, non si percepisce ancora nessun significativo cambiamento di rotta.

I propositi con il PDL 1074 (le cui misure più significative sono confluite nel DL n.34/2019) erano tanto buoni (raccolgevano le doglianze espresse dalla gran parte delle associazioni datoriali e professionali) quanto lusinghieri.

Non stupisce pertanto (Confimi lo aveva pronosticato in audizione ad ottobre 2018) che le comunicazioni LiPe (che il PDL si prefiggeva di eliminare sine die grazie alla fatturazione elettronica) siano ancora tutte e 4 al loro posto (4,8 milioni di partite Iva non in forfaitaria per 4 adempimenti fanno **quasi 20 milioni di adempimenti** che prima del 2017 non c'erano) salva l'innovata facoltà di assorbire quella del 4° trimestre (meno 5 milioni circa) con la presentazione anticipata (a febbraio invece di aprile) della dichiarazione annuale dal 2020.

Non sembra una semplificazione (comunque vedremo).

L'anno 2020 sarà quello a partire dal quale il fisco si prefigge anche di dare le precompilate delle Li.Pe, della dichiarazione Iva e l'eliminazione dell'obbligo dei registri a patto, però, che il contribuente abbia cura di confermarne la correttezza.

La fattura elettronica è partita, ma molte sono ancora le cose incoerenti, il compito passerà agli operatori che probabilmente dovranno passare giornate a ricostruire gli errori che il fisco inequivocabilmente farà (sono troppe le variabili che la FE non intercetta).

Particolarmente pesante il fatto che, anche dopo il decreto crescita, non si sia ancora posto rimedio al problema **dell'esterometro: 12 nuovi adempimenti sono troppi** e il problema riguarda soprattutto gli acquisti a partire da quelli fatti su internet (da cui non sfugge nessuno) che – dal punto di vista gestionale – sono rintracciati spesso attraverso gli estratti conto delle carte di credito (non disponibili su carta prima del 15/20 del mese successivo con estrema difficoltà a gestire l'adempimento entro la fine mese soprattutto per chi ha la contabilità dal commercialista).

| Le principali complicazioni "massive" |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Anno                                  | Adempimenti Iva aggiunti   | Totale   |
| Dal 2015                              | Certificazione unica<br>+<br>730 precompilate  | <b>69 milioni di CU inviate dai sostituiti</b><br>+ altre 11 comunicazioni (oneri)<br><br>18 milioni circa di precompilate                                       |
| Dal 2017                              | 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva<br>+<br>2 spesometri semestrali (o 4 trimestrali) | 6 (anziché 8)<br><b>Circa 20 milioni di Li.Pe</b><br>Circa 10 milioni di scadenze spesometri ma di fatto 20 milioni di adempimenti                               |
| Da marzo 2017                         | Eliminazione dichiarazioni d'intento a tempo   | Aumento numero dichiarazioni d'intento da rilasciare (ciò nonostante l'uso dell'istituto è aumentato da € 137.560 milioni di euro del 2016 a € 142.721 del 2017) |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Dal 2018 | Avvio FE carburanti e subappalti<br>Novità GDPR   |   |
| Dal 2019 | Fattura elettronica generalizzata<br>Imposta di bollo e DM 17/6/2014<br>Esterometro<br>Trasmissione telematica corrispettivi<br>(soggetti over VA €400.000) | 3 / 4 miliardi di FE stimati<br><b>4 versamenti bollo</b><br><b>12 adempimenti</b><br>/ |

## **Gli ISA sono diseducativi e i ritardi del fisco non possono gravare sugli operatori**

Come funzionano i nuovi Indicatori di Affidabilità Fiscale?

Il punteggio assegnato dal software è migliorabile dichiarando maggiori ricavi.

Non si tratta di una novità in senso assoluto in quanto anche con i soppressi studi di settore era possibile conquistare una relativa tranquillità (la congruità dei ricavi), soprattutto se si riusciva ad essere anche coerenti e normali (concetti di cui non si sentirà certo la mancanza).

La novità sta nel fatto che acquistare un miglior punteggio consentirà di godere benefici premiali ossia di godere di diritti che al contribuente dovrebbero spettare a prescindere: compensare senza visto con una soglia più elevata (ad esempio per l'Iva € 50.000 invece di 5.000).

Tornando sul concreto l'idea di un fisco che – nonostante la fattura elettronica – si basi su elementi predittivi del reddito (visto che agli ISA sono legate stime di gettito erariale) appare francamente discutibile.

Sui ritardi per il rilascio degli strumenti (10 giugno 2019) la situazione si commenta da sola, ancorché non possa che essere apprezzato il rimedio (DL. 34/2019) di una proroga dei versamenti al 30 settembre.

## 2. Proposte semplificazioni massive

### 2.1 Semplificazione esercizio detrazione Iva (prima di fine 2019)

Eliminare eccezione prevista nell'articolo 1 del dPR n.100/98 per le fatture arrivate entro il giorno 15 gennaio dell'anno successivo.

#### SEMPLIFICAZIONI ESERCIZIO DEL DIRITTO DELLA DETRAZIONE IVA

##### Testo proposta

All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

##### Motivazioni

La modifica ha l'obiettivo di semplificare e uniformare per l'intero anno solare la gestione dell'esercizio del diritto alla detrazione eliminando l'eccezione che non consente di detrarre, già nell'anno di esigibilità dell'imposta, le fatture ricevute entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17/1/2018, la detrazione Iva, secondo i canoni comunitari, è esercitabile alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (art. 178 Direttiva, cit).

In merito al secondo requisito (possesso della fattura) durante il 2018 si è assistito, in dottrina, a due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* fin dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l'ultimo giorno del mese medesimo; la seconda, ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse entro i termini della liquidazione Iva di riferimento.

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno risolto i dubbi in questione meglio specificando la formulazione del D.P.R. n. 100/98 propendendo sostanzialmente per la seconda tesi ossia per la possibilità, entro i termini della liquidazione Iva, di esercitare il diritto alla *“detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”*. La norma tuttavia contiene un'eccezione *“per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Sul fatto che la detrazione immediata nel mese di esigibilità sia praticabile nei termini delineati dal D.P.R. n.100/98 è sopraggiunto lo scorso 13/11/2018 anche il parere della Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018)6177124) in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio

2017 dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi Industria in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 dall'articolo 2 del D.L. n. 50/2017.

La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni non più giustificabili a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017).

Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta altresì ai seguenti rischi:

- a) violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- b) violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La modifica si prefigge quindi di eliminare difformità di trattamento non più giustificabili a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per i motivi suddetti la norma non richiede coperture giacché le misure introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 erano legate alle esigenze di avvicinare la trasmissione dei flussi DTE (dati delle fatture emesse dai fornitori) a quelli del DTR (dati delle medesime fatture trasmesse però dal cessionario/committente ricevute), relative al c.d. spesometro oggi superato.

Allegato: risposta della Commissione Europea



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Fiscaltà indiretta e amministrazione fiscale  
Affari giuridici - imposizione indiretta

Bruxelles,  
TAXUD C3 D(2018) 6177124  
OGL/cs - DE/17/CHAP1649/closure

Funzionario responsabile: Octavien Ginalski  
Tel.: +32-2-292.10.82

Egregio Signor Marco Cuchel (ANC)  
Egregio Signor Paolo Agnelli (Confimi  
Industria)  
[segreteria@ancnazionale.it](mailto:segreteria@ancnazionale.it)  
[fiscale@confimi.it](mailto:fiscale@confimi.it)

Egregi Signori,

Vi scrivo in riferimento alla Vostra risposta del 19 settembre 2018 nel quadro della denuncia CHAP (2017) 1649 riguardante il termine per l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA.

Mi sembra di capire che non Vi opponete all'archiviazione della denuncia iniziale. Inoltre, ho preso nota della Vostra richiesta complementare di esaminare la compatibilità del DPR n. 100/98 con il diritto dell'Unione, tenuto conto dell'incertezza degli operatori economici per quanto riguarda la corretta interpretazione di tale disposizione. A questo proposito, desidero richiamare la Vostra attenzione sulla recente modifica del DPR 100/98 dal Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*<sup>1</sup>. Se, nonostante tale modifica, doveste ancora nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del DPR n. 100/98 con il diritto dell'UE, Vi invito a presentare le Vostre rimostranze presentando una nuova denuncia, utilizzando il modulo di denuncia previsto a tal fine.

Alla luce di quanto precede, confermo l'archiviazione della Vostra denuncia.

Colgo l'occasione per inviarVi i miei distinti saluti.

Patrice Pillet  
Capo unità  
- Firma elettronica -

<sup>1</sup> Articolo 14. Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA. 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

## 2.2 Periodicità esterometro (urgente)

Troppe 12 scadenze.

Rimettere tutto nei termini entro il 28/2/2019 per il primo anno.

Lasciare scadenza mensile ma prevedere (per chi non interessato alle precompilate) termine ultimo entro scadenza Li.Pe dal 2020.

## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ESTEROMETRO

### Testo della proposta

*All'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. 127/2015 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per il 2019 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2020. A partire dal 2020 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro gli stessi termini trimestrali di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010".*

### Motivazioni

L'emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

#### Esterometro

Lo spesometro generalizzato (quello semestrale) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 è stato eliminato per le operazioni effettuate dal 2019 (art. 1, comma 916, L. 205/2017) ma la versione mensile (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015) ancorché circoscritta alle fatture (analogiche) emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti (esterometro) appesantisce eccessivamente l'operatività degli operatori. Dodici comunicazioni (a cui peraltro vanno aggiunte le 4 nuove scadenze per il versamento del bollo delle e-fatture introdotte dal DM 28/12/2018) sono troppe e la scadenza è ingestibile.

La questione è tutt'altro che banale tanto nelle aziende quanto - ancora peggio - negli studi professionali (tenuta contabilità in outsourcing) poiché la presenza di acquisti da non residenti (si pensi a quelli effettuati via internet) viene spesso intercettata attraverso l'analisi degli estratti conti di banca e carte di credito che non sono così velocemente disponibili/recuperabili (il cartaceo non è disponibile prima di 15/20 giorni dalla fine del mese) e detta attività non può che passare per il coinvolgimento del contribuente interessato cui chiedere la stessa cosa 12 volte l'anno (magari per operazioni di scarso importo).

L'emendamento si propone pertanto l'introduzione della possibilità, per il 2019, di effettuare la trasmissione al più tardi entro il 28/02/2020 giacché, in questa prima fase, la trasmissione mensile non ha alcuna utilità nella logica delle precompilate di cui all'art. 4 del D.Lgs 127/2015 le cui elaborazioni non saranno comunque significative e sufficientemente attendibili fino a quando non sarà a regime anche la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Dal 2020 la periodicità dell'esterometro verrebbe invece adeguata a quella trimestrale prevista per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

#### 2.3 Fatturazione operazioni interne in rc (opportuno prima del nuovo anno)

Considerata l'impossibilità di integrare un XM, fermo restando l'istituto del RC, modificare gli obblighi di emissione della fattura a quelli dello split payment

#### 2.4 Sostituire Intrastat con la fattura elettronica ed esterometro (non urgente)

Consentire – dal 2021 – possibilità di sostituire presentazione intra con FE (operazioni attive) ed esterometro (per operazioni passive).

## FATTURAZIONE OPERAZIONI INTERNE IN REVERSE CHARGE e INTRASTAT

### Testo della proposta

All'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

**3-quater.** Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3, emesse fino al 31/12/2019, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolte alternativamente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; b) attraverso l'annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 possono avvalersi esclusivamente della modalità di cui alla lettera a).

**3-quinquies.** Dal 1° gennaio 2020, ferma restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**3-sexies.** Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere affinché per le operazioni effettuate dal 1/1/2021 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo.”

### Motivazioni

L'emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

### Operazioni in reverse charge interno

L'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-quater**, mira a risolvere la criticità legata al fatto che il cessionario/committente che riceve fatture elettroniche relative ad operazioni in reverse charge non può integrare le fatture stesse (con aliquota ed Iva) come sarebbe richiesto dall'art. 17 comma 5 e dall'art. 74 comma 7 del DPR 633/72. La fattura elettronica non è infatti modificabile pena il venir meno del requisito dell'integrità di cui art. 21 del DPR 633/72. Per risolvere a regime (dal 2020) detta criticità, il **comma 3-quinquies**, prevede che il fornitore emetta fattura esponendo l'Iva secondo modalità simili a quelle attualmente previste dallo split-payment (da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

## Intrastat

Per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-sexies** dell'art. 1 del D.Lgs 127/2015, si chiede all'Agenzia delle Entrate, di concerto con Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'Istat di implementare, a partire dal 2021, le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dello spesometro con i dati (nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli) che, laddove introdotti, consentiranno una spontanea e automatica gestione rispettivamente "giornaliera" (per la FE) e mensile (per l'esterometro) dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie. Tali accorgimenti potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018 § 9) ma anche degli elenchi Intra 1. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti (esterometro ed Intrastat), a condizione che il cliente trasmetta i dati entro il 25 del mese successivo anziché entro la fine del mese. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze.

### 2.5 Fattura in valuta estera per operazioni senza Iva (es. esportazioni o servizi internazionali) (urgente)

L'interpretazione fornita dall'AdE (risposta del 15/01/2019 al videoforum CNDCEC) rende pressoché proibitiva l'emissione di una fattura solo in valuta estera. La conclusione lascia piuttosto perplessi poiché non trova riscontro nell'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE ove si legge che *"gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro ..."*. Per risolvere il problema andrebbe ripristinata tale previsione com'era peraltro previsto nell'articolo 21 comma 3 del DPR 633/72 fino al 31/12/2012.

### 2.6 Fatturazione elettronica – lievi ritardi meramente formali

Considerata l'infelice posizione espressa lo scorso anno dall'AdE nella circolare n. 13/E/2018 è opportuno un intervento normativo (anche integrativo dell'art. 1 del D.Lgs 127/2015) che precisi come l'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs 472/97 (**violazione meramente formale**) trova applicazione anche nel caso di trasmissione effettuata in data non sincrona purché nei termini di emissione oppure anche oltre purché nel rispetto dei termini di liquidazione della relativa imposta. La cosa, peraltro, l'ha lasciata intendere in audizione al PDL 1074 lo stesso direttore Maggiore dell'AdE che ha sottolineato come la disposizione che escluda la sanzionabilità per i lievi ritardi sarebbe già nel D.Lgs 472, cit. Il problema è la posizione espressa nella citata circolare 13/E che parla di una disapplicazione solo per i lievi ritardi di una prima fase applicativa ancorché nella circolare n. 14/E del 17/6/2019 l'AdE abbia, di fatto, sdoganato gli invii non sincroni. **In ogni caso le trasmissioni effettuate entro i termini di liquidazione Iva andrebbero considerate non sanzionabili** laddove non sia compromesso il regolare versamento dell'Iva.

### Testo della proposta

All'art. 10 del D.L. n. 119/2018, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"2. Nell'articolo 1 del D.lgs n. 127/2017, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5bis, del D.lgs n.472/97 trovano applicazione anche nel caso di*

*trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'Iva oppure, nel caso di fatturazione di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del DPR n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della data fattura”.*

### 3. Proposte a favore del problema della liquidità delle imprese

#### 3.1) Recupero Iva insoluti B2B

Sfruttare fattura elettronica per agevolare rispetto termini di pagamento attraverso estensione istituto note di variazione ne B2B. **Non serve copertura** e riduce a regime lo stock di perdite erariali da fallimenti.

(molto opportuno anche per via di possibili infrazioni comunitaria; l'Aidc di Milano lo scorso 5/3 ha presentato una denuncia alla commissione).

#### Testo della proposta

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente norma:

*“La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica”.*

PROPOSTA PER PROMUOVERE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO  
ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  
IL FORNITORE RECUPERA – IL CLIENTE RIVERSA  
(COSTO ZERO PER L'ERARIO PERCHE' LIMITATA AL B2B)



SI ROVESCIA IL PARADIGMA DI UN ORDINAMENTO CHE AGEVOLA I CATTIVI  
PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI



EFFETTO DETERRENZA GARANTITO DAL MONITORAGGIO E DA VERIFICHE  
MIRATE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



IMMAGINE POSITIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La proposta, **a costo zero per l'Erario** poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l'attuazione di alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano

l'agire dell'amministrazione;

- semplificazione degli adempimenti contabili.

**La situazione attuale.** Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l'Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

**Iva su fallimenti e altre procedure concorsuali.** La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C-246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppo lunghe.

L'articolo 90 della Direttiva (CE) 2006/112, quale corollario del principio di neutralità, prevede in linea di principio (§ 1) la possibilità di ridurre la base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale (l'Iva, in sostanza, è dovuta solo sull'importo effettivamente percepito) salvo (§2) consentire agli Stati di escludere tale facoltà laddove il non pagamento del corrispettivo possa essere difficile da accertare o essere solo provvisorio<sup>1</sup>.

**Iva sugli insoluti ordinari.** Tranne per il caso delle procedure esecutive che risultino infruttuose (o per quello particolare di risoluzione giudiziale o di diritto<sup>2</sup>), il fornitore attualmente non può recuperare l'Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a seguito dell'insoluto del cliente, se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive<sup>3</sup>; quest'ultimo, nel frattempo, si è "finanziato" con la detrazione dell'imposta. Il paradigma, anche nell'interesse erariale, andrebbe rovesciato.

Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l'Iva)** monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al fornitore di recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevolerà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

## La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per

---

<sup>1</sup> Vedi nota 5 nel prosieguo.

<sup>2</sup> Con esclusione, però, per la risoluzione contrattuale relativa a prestazioni periodica e continuativa il cui recupero "non si estende a quelle cessioni o quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni" (comma 9 art. 26 del DPR n. 633/72) da interpretarsi, come sostenuto dalla Cassazione (sentenza 12468 del 10/5/2019) nella situazione "in cui soltanto una delle due parti, ossia il prestatore, abbia eseguito la propria prestazione (o comunque si siano determinati i presupposti per l'imponibilità di essa) è possibile, a fronte dell'inadempimento dell'altra, esercitare la facoltà di rettifica, mediante registrazione della variazione".

<sup>3</sup> Vedi, a titolo esemplificativo, comma 12 dell'articolo 26 del DPR n. 633/72.

il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti<sup>4</sup>. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali**.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità indubbiamente ammesse dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**<sup>5</sup>, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore

---

<sup>4</sup> Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16).

<sup>5</sup> Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia:

- i. l'articolo 90, § 1, della direttiva 2006/112 (che riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successiva al momento in cui l'operazione viene effettuata e obbliga gli Stati membri a riconoscere la riduzione della base imponibile) "*costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva ..., secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario è che l'amministrazione fiscale non può riscuotere a titolo dell'IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo*" (v. sentenza del 26/01/2012, Kraft Foods Polska, C-588/10, punti 26 e 27; sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkölkereskedelmi, C-337/13, punto 22; sentenza del 20/12/2017, Boehringer Ingelheim Pharma, C-462/16, punto 32; sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17, punto 29; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 17);
- ii. è ben vero che l'articolo 90, paragrafo 2, della suddetta direttiva consente agli Stati membri di derogare alla suddetta regola in caso di non pagamento totale o parziale tuttavia, tale facoltà di deroga, in caso di non pagamento totale o parziale, si fonda sull'assunto che, in presenza di determinate circostanze e in considerazione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il non pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio (v. sentenza del 3/7/1997, Goldsmiths, C-330/95, punto 18; sentenza 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 17; sentenza 22/02/2018, C-396/16, punto 37; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 18 e 19);
- iii. siffatta facoltà di deroga non può estendersi al di là di tale incertezza e ammettere la possibilità per gli Stati membri di "*escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell'IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore d'imposta per conto dello Stato, l'imprenditore dev'essere sgravato interamente dall'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA*" (v. sentenza del 23/11/2017, Di Maura, C-246/16, punto 23; sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18, punto 21 e 22).

La Corte di Giustizia ha altresì concluso che:

- l'articolo 90 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevedere che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un'operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell'IVA (conclusioni sentenza del 9/5/2019, A-Pack CZ, C-127/18);
- l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (oggi art. 90 della direttiva 2006/112/CE) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell'effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un'operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un'altra operazione relativa ai medesimi beni e che l'applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero (conclusioni sentenza del 3/9/2014, Gmac UK, C-589/12);
- il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest'ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l'IVA all'acquirente del bene o del servizio, se quest'ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell'importo dell'IVA che questi abbia potuto effettuare (conclusioni sentenza del 6/12/2018, Tratave, C-672/17);
- le disposizioni di cui all'articolo 90 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di detto articolo. Tuttavia, tale disposizione deve allora contemplare tutte le altre situazioni in cui, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, successivamente alla conclusione di un'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d'imposta, cosa che spetta al giudice nazionale verificare. I soggetti passivi possono far valere l'articolo 90, paragrafo 1, dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro per ottenere la riduzione della loro base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. Anche se gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione di tale base imponibile sia subordinato al compimento di talune formalità che consentono di giustificare in particolare che, successivamente alla conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest'ultimo poteva invocare una delle situazioni previste all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva<sup>2</sup>, le misure così adottate non devono eccedere quanto necessario a tale giustificazione, cosa che spetta al giudice nazionale verificare (conclusioni sentenza del 15/05/2014, Almos Agrárkölkereskedelmi, C-337/13).

dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)<sup>6</sup> una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;

- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.<sup>7</sup>;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

## Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d) consentono, infatti, all'Agenzia delle Entrate di disporre di un archivio che evidenzia le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

<sup>7</sup> Si osservi, peraltro, che in tal ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

<sup>8</sup> Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori.

Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B),
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);
- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

### 3.2) Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010

#### Testo della proposta

*Dopo l'articolo 12, introdurre l'articolo 12-bis rubricato "Fatturazione elettronica e semplificazioni":*

*1. A decorrere dalla data da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010<sup>9</sup> non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti alla modalità elettronica da esporre secondo le modalità indicate nel provvedimento suddetto.*

#### Motivazioni

<sup>9</sup> **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"]**

**Art. 25 Contrasto di interessi.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d'affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap ed Iva).

La figura di sostituto d'imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.Lgs 127/2015.

L'esonero da ritenuto per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) ad adottare tale modalità in via facoltativa.

Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali.

L'eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

## **Infrastrutture e grandi opere**

Le grandi opere infrastrutturali potrebbero restituire competitività all'intero sistema Paese, fiducia a possibili investitori privati italiani e stranieri, e ossigeno alle imprese.

Ben vengano le opere già approvate e finanziate come il passante di Bologna, la bretella Campogalliano-Sassuolo e l'Autostrada regionale cispadana, ma non dimentichiamo la totalità delle grandi opere infrastrutturali che, a livello regionale, continuano a stazionare su un binario morto.

Ci riferiamo, ad esempio, all'ormai infinto problema dell'E45, tratta strategica per il trasporto su gomma che di fatto relega la tratta compresa tra Mestre – Ravenna e Orte (tot. 386 km) a condizioni antidiluviane con costi altissimi di manutenzione e disagi pesantissimi per i fruitori.

Pensiamo anche alla Metropolitana di superficie che dovrebbe collegare i lidi nord del litorale Adriatico, o ancora al problema dell'approfondimento dei fondali del porto di Ravenna che esclude la città romagnola dalle grandi tratte delle compagnie di navigazione: gli sbarchi di navi da crociera su Ravenna sono passati dai 45 del 2018 ai 14 previsti per il 2019, con evidenti ripercussioni su tutto l'indotto interessato.

Sulla crisi del comparto infrastrutturale pesa anche il calo delle risorse impiegate dalle Pubbliche Amministrazioni: nel complesso, gli investimenti della PA hanno subito una flessione dal 2008 al 2017 di circa 12,9 miliardi di euro (-26,6%), passando da 48,6 miliardi a 35,7 miliardi.

Lungo la penisola si contano 36 miliardi di opere bloccate, dalle grandi arterie autostradali ai piccoli interventi sulla depurazione delle acque.

Numeri che confliggono pesantemente con la nostra vocazione storica: siamo un Paese manifatturiero, un Paese che trasforma e produce e per fare questo necessita di infrastrutture che

consentano alle materie prime, ai semilavorati, ai prodotti finiti di arrivare a destinazione per continuare ad essere competitivo a livello interno e globale.

## Settore oil&gas e nello specifico il tema “trivellazioni”

Purtroppo si deve evidenziare che a nulla sono valse le richieste e gli appelli reiterati degli ultimi mesi per bloccare l'approvazione dell'emendamento al DL Semplificazioni in tema di sospensione dei permessi di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi che è stato blindato dal Governo.

La situazione è di estrema preoccupazione, in primo luogo per le imprese insediate nella provincia di Ravenna, il principale distretto italiano dell'energia, espressione di un'industria tra le più avanzate in tutto il mondo che produce ricchezza per il territorio, occupazione e innovazione tecnologica nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Si tratta di un provvedimento invisibile sia nel merito che nella modalità, da tutti considerato affrettato, non condiviso, che fa scempio di un intero settore produttivo strategico per il Paese, per di più non apportando alcun miglioramento dal punto di vista della tutela ambientale: il timore è che quanto è successo oggi al comparto dell'oil&gas possa all'improvviso analogamente accadere in qualsiasi altro settore creando disastri in un'economia già duramente provata.

Il distretto regionale, per esaustività di informazione, si concentra su Ravenna con il 13% delle aziende e il 29% dell'occupazione, ma prevede centri di eccellenza anche in area piacentina e parmense, fino alle provincie di Forlì-Cesena.

In Emilia-Romagna nel 2016 (dati Unioncamere) le aziende operanti direttamente e indirettamente in questo settore risultavano essere circa 1.000 con oltre 10.000 dipendenti.

Ad oggi stimiamo una riduzione di quasi il 50% con il rischio di scomparire completamente.

Si tenga inoltre presente che proprio a Ravenna dal 1993 si svolge OMC “Offshore Mediterranean Conference and Exhibition”, la manifestazione internazionale più prestigiosa del settore.

Tutto ciò assume toni paradossali se si considera la conferma ufficiale di ENI, giunta nel 2018, per 2 miliardi di investimenti da realizzarsi proprio nel distretto ravennate nei successivi 4 anni.

In generale dunque, se non verrà estratto gas dall'Adriatico il nostro Paese dovrà importarlo da Croazia, Albania, Montenegro che potranno così sfruttare i nostri stessi giacimenti: ciò porterebbe a una dispersione del 25% per la fase di pressurizzazione nell'immissione dei gasdotti, maggiori costi per il sistema produttivo e per le famiglie e minori entrate tributarie e fiscali per lo Stato, oltre all'inevitabile quanto drammatica perdita di migliaia di posti di lavoro.

Su 71 miliardi di metri cubi di gas consumati in Italia, la produzione interna è attualmente ridotta a 5,7 miliardi, quando nel 2008 era di 10 miliardi: secondo le stime dell'Ufficio Minerario le riserve certe di gas in Italia ammontano a 130 miliardi di metri cubi con un potenziale aggiuntivo pari al doppio per un valore compreso tra i 75 e 100 miliardi di euro.

Su queste somme Stato e Regioni potrebbero incassare almeno il 7% di royalties e il 40% di tasse, con benefici per le famiglie che risparmierebbero sulla bolletta del gas.

Il rischio è che questo settore, strategico per il nostro Paese, possa essere definitivamente compromesso: nel 2050 si stima che il consumo di energia mondiale aumenterà del 50% e gestirlo solo con le energie rinnovabili sarà impossibile.

Un maggiore utilizzo del gas sarà invece fondamentale per creare quel mix di fonti energetiche necessario per far fronte allo sviluppo e al contenimento delle emissioni.

L'auspicio di tutto il mondo produttivo locale e nazionale è che si possa andare verso un ripristino delle perforazioni per un rilancio del comparto e dell'economia in generale.

## Proposte per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese

Come si evince dal D.E.S.I. 2018 (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società), l'Italia si posiziona fra gli ultimi posti della classifica fra i 28 Stati membri UE. Siamo pertanto fermamente convinti che il nostro Sistema Paese, e in particolare il mondo delle PMI, necessiti di una "terapia d'urto" in ambito digitale. Le proposte per la nuova Legge di Bilancio che riteniamo possano favorire processi di innovazione e quindi accrescere la competitività delle nostre imprese sono le seguenti:

- a) **ampliare l'aggregazione:** modificare la legge sulle Reti di Impresa affinché possano aggregarsi alla rete, seppur di un numero inferiore alle imprese, anche Enti, Università, Istituti di Ricerca ecc.;
- b) **favorire l'aggregazione:** incentivare la costituzione di Reti di Impresa composte da almeno cinque soggetti che abbiano un Programma di rete della durata di almeno cinque anni e che preveda progetti di innovazione sulle tematiche di "Industria 4.0". Tale incentivo potrebbe essere incrementato qualora il Programma di rete preveda azioni di osmosi tra Startup innovative e PMI o, nel caso si modificasse la legge, preveda tra i retisti almeno una Università, Istituto di Ricerca ecc.;
- c) **accrescere la consapevolezza dei piccoli imprenditori:** prevedere un incentivo (voucher/credito d'imposta) per attività di formazione su discipline correlate a Industria 4.0 rivolta ai piccoli imprenditori;
- d) **favorire la riqualificazione professionale degli addetti nelle PMI:** prevedere un incentivo (voucher/credito d'imposta) per attività di formazione su discipline correlate a Industria 4.0 rivolta agli addetti delle PMI in modo da salvaguardare il più possibile gli attuali posti di lavoro;
- e) **favorire la sinergia tra scuole e associazioni datoriali:** incentivare progetti di costituzione di FabLab scolastici 4.0 che prevedano il coinvolgimento attivo di un'associazione datoriale, allo scopo di sensibilizzare e orientare i giovani verso le tematiche STEM e avvicinare le imprese alla sperimentazione di tecnologie 4.0.

## Ulteriori proposte

### **Ripristinare le detrazioni fiscali del 65% per infissi e schermature solari e rendere strutturali le detrazioni per la riqualificazione energetica**

All'articolo 1, comma 67, della Legge di Bilancio 2019 viene prevista la proroga per un anno delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica, con percentuali differenziate a seconda della tipologia di intervento prescelto, confermando la percentuale del 50% per infissi e schermature solari.

Il che sembra ai limiti dell'autolesionismo.

Con tutta evidenza non sono stati infatti adeguatamente valutati i risultati, attesi ma non per questo meno clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei Dipartimenti Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme.

Il dato che emerge non può essere aggirato: **un saldo positivo per il Paese di 23, 5 miliardi di euro nel decennio!** E poiché la principale problematica sollevata circa il mantenimento della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora abbattuta come detto al 50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie "semplici") è sempre stata quella relativa al supposto nocumento per il gettito erariale, si ritiene sia una imperdibile occasione per riconsiderare la questione, **anche sotto il profilo del rilancio dei lavori e dei cantieri.**

Con l'abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione energetica, ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie, si confondono le idee circa una misura il cui successo è attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi fossero malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro quadrato, si favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e, dall'altro, il ritorno almeno parziale del nero). Non solo, si ingenera confusione nella valutazione della convenienza dell'intervento da parte del consumatore stante il diverso grado di complessità insito nelle due differenti procedure di richiesta della detrazione. Si dovrebbe anzi pensare di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di compensazione fiscale, dati i positivi risultati di cui sopra.

È di chiara evidenza, infine, la necessità di rendere finalmente strutturale questo tipo di detrazioni fiscali per consentire a cittadini ed imprese di pianificare gli interventi ed al Paese di raggiungere i suoi "obiettivi PNIEC".

### **Eliminare lo split payment**

Il meccanismo dello **split payment** comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è talvolta problematico e comunque tale, nei tempi, da configurare un grave squilibrio finanziario delle imprese in genere, e di quelle del settore delle costruzioni in particolare.

Tale rilevante perdita – diciamo anche sottrazione – di liquidità colpisce in particolare le piccole e medie imprese. Poiché la ratio del provvedimento è quella di combattere l'evasione, si ritiene ora tale previsione – purtroppo prorogata – assolutamente ultronea rispetto all'accennata esigenza di contrastare l'evasione, stante il generale obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel nostro Paese a partire dal 1° gennaio u.s.

## Incentivi alla pubblicità stradale

La **pubblicità in esterna** ha una caratteristica del tutto peculiare, rispetto ad altre tipologie di pubblicità che di norma vengono utilizzate dalle imprese. Tale caratteristica è l'immediato versamento di una grossa parte percentuale rispetto "all'investito", di canoni e tasse ai Comuni ed ai proprietari delle strade nelle quali viene installata la pubblicità esterna (in aggiunta alle tradizionali Imposte dirette come Ires, Irap, Irpef) portando allo Stato *in senso lato*, notevoli risorse, non paragonabili ad alcun altro sistema pubblicitario ed addirittura superiori ai prodotti di forte impatto sociale come ad esempio tabacchi ed alcolici.

Contrariamente al comparto della **pubblicità esterna**, altri settori pubblicitari (Radio-Tv-Giornali) sono stati destinatari di rilevanti incentivi (credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative - **Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50**, recante *disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, poi **convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96**), che hanno disallineato il mercato pubblicitario.

Confidiamo che a tale disparità potrà essere posto rimedio nell'ambito della prossima Legge di Bilancio, estendendo anche al suddetto settore della pubblicità esterna le agevolazioni previste dalla citata Legge.

## Promozione del teleriscaldamento a biomassa legnosa

Al fine di riconoscere l'Iva agevolata al 5% per i clienti allacciati alle **reti di teleriscaldamento biomassa** - rispondendo così alle indicazioni previste all'art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il teleriscaldamento e rendere maggiormente competitivo il servizio - proponiamo la modifica della Tabella A del D.P.R. 633/72. Nello specifico, nella Parte II-bis del D.P.R. bisognerebbe inserire il seguente punto: *1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.*

Inoltre, al n.122 della Tabella A - Parte III del D.P.R. 633/72, bisognerebbe sostituire la dizione "*alle forniture*" da altre fonti con la dizione: "*alla quota di fornitura*" da altre fonti.

Ricordiamo che il teleriscaldamento rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, ovvero creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

Il gettito richiesto sarebbe di 6 milioni di Euro/annuo a fronte di un risparmio in termini di emissioni di circa 550.000 t/annuo di CO2.

In alternativa alle modifiche su riportate e per la medesima motivazione, proponiamo l'inserimento, sempre nella Tabella A - Parte III del D.P.R. 633/72, del seguente punto: 122-bis) *fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa.*